



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 382/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2018-2020"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 550 del 19/11/2018);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/11/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/11/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 26/11/2018

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 11, 49, 50 e 51) pag. 3
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 pag. 13
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018).

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55 pag. 24
Legge di stabilità regionale 2018.

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 pag. 36
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis) pag. 39
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

Documentazione citata

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (ARTT. 36 E 39) pag. 40
Statuto della Regione Calabria

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 11 *Schemi di bilancio* ⁽³⁶⁾

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'*art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'*art. 2427* e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'*art. 39, comma 10*, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'*art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono allegati:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'*art. 1, comma 2*, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri

organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

(36) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 49 *Fondi speciali* ⁽⁹⁹⁾

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

(99) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 50 *Assestamento del bilancio* ⁽¹⁰⁰⁾

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

(100) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* ⁽¹⁰¹⁾

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio

riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. ⁽¹⁰²⁾

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(101) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(102) Comma così modificato dall' *art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

L.R. 22 dicembre 2017, n. 54 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 22 dicembre 2017, n. 130.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

Art. 1 *Modifica all'articolo 17 della L.R. n. 13/2005.*

1. Dopo il comma 1 dell'*articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13* (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'*art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*) è aggiunto il seguente:

"1-bis. Alla costituzione del fondo concorre, altresì, il risparmio di spesa derivante dalla internalizzazione di attività inerenti la riscossione tributaria precedentemente oggetto di appalto o accordo di servizi, nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3. L'ammontare delle risorse derivanti da tale economia di spesa, calcolato con riferimento al costo delle lavorazioni esterne dell'anno precedente e certificato dal competente dirigente di settore, alimenta il fondo nei limiti massimi del 50 per cento del risparmio effettivamente conseguito. Tale quota non può comunque superare il 50 per cento della quota del fondo alimentata ai sensi del comma 1."

Art. 2 *Modifica alla L.R. n. 21/2016.*

1. Dopo l'*articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21* (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) è inserito il seguente:

"Art. 1-bis
(Dilazione del pagamento in materia tributaria)
1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale."

Art. 3 *Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale.*

1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

Art. 4 *Modifiche alla L.R. n. 18/2013.*

1. La *legge regionale 12 aprile 2013, n. 18* (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) è così modificata:

a) nel comma 2 dell'*articolo 1*:

1) dopo la parola "versate" sono aggiunte le seguenti: "semestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza dei mesi di giugno e dicembre, ";

2) è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della certificazione del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascun comune, conseguente all'acquisizione del dato validato da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL, i comuni sono tenuti ad effettuare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento della tariffa minima prevista dai provvedimenti vigenti in materia.";

b) nel comma 4 dell'[articolo 1](#):

1) dopo le parole "funzionari della pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il compenso per l'attività di commissario ad acta è determinato nel limite di 2.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.";

c) nei commi 1 e 2 dell'[articolo 2-bis](#) le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 5 *Disposizioni relative ai poteri sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti urbani in Calabria.*

1. La [legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#) (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è così modificata:

a) nell'[articolo 2](#) il comma 4 è abrogato;

b) dopo l'[articolo 2](#) è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia degli enti locali o delle comunità nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a trenta giorni, intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente. Decorso tale termine la Giunta regionale nomina un commissario ad acta tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione. Il provvedimento di nomina determina il compenso per l'attività del commissario, con esclusione dei dirigenti regionali, nel limite di 1.500,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti. Il commissario ad acta conclude il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina.";

c) l'[articolo 4](#) è così modificato:

1) nel comma 7 sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

2) nel comma 8 è soppresso il secondo periodo;

d) nel comma 7 dell'[articolo 6](#) è soppresso il secondo periodo.

Art. 6 *Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito.*

1. Dopo l'[articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#) (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.

2. Entro il 30 giugno 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2-bis.

4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

5. Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.

6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità."

Art. 7 *Disposizioni transitorie in materia di rifiuti.*

1. Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'[articolo 6-bis, commi 1 e 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#), si prescinde dalla diffida qualora

essa sia già stata intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 *Modifiche alla L.R. n. 35/2015.*

1. La *legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35* (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è così modificata:

a) nel comma 2 dell'*articolo 17* la parola "ART-CAL" è sostituita dalle seguenti: "ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata";

b) nel comma 7 dell'*articolo 18* le parole "l'ART-CAL" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione, ";

c) il comma 1 dell'*articolo 23* è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 30 giugno 2018 il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato, qualora sia stata indetta la conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, nel rispetto del livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. In tal caso il programma contiene la localizzazione provvisoria dei nodi di III e IV livello."

Art. 9 *Modifica alla L.R. n. 29/2017.*

1. Nell'*articolo 25, comma 1, lettera b)*, della *legge regionale 5 luglio 2017, n. 29* (Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa - Modifiche alla *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*), le parole "al comma 2 il secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 2".

Art. 10 *Modifiche alle disposizioni relative al comitato di direzione di cui all'articolo 11 della L.R. n. 7/1996.*

1. Alla fine della lettera i) del comma 2 dell'*articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), come sostituito dall'*articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2017, n. 46* (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2017-2019), dopo le parole "comma 4-ter" sono aggiunte le seguenti: "e comma 4-quater."

2. Dopo il comma 4-ter dell'*articolo 32 della L.R. n. 7/1996* è aggiunto il seguente:

"4-quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico."

Art. 11 *Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 24/2013.*

1. L'*articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è così modificato:

a) nel comma 6 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) il comitato d'indirizzo.";

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";

c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;

d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;

e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;

f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;

g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;

i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese."

Art. 12 *Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 19/2017.*

1. Dopo il comma 2 dell'*articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19* (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli 4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).

2-ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2-bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234* (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)".

Art. 13 *Modifica alla L.R. n. 40/2017.*

1. Al comma 3 dell'*articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 40* (Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera) dopo la lettera i) si aggiunge la seguente: "l) un rappresentante dell'associazione per la promozione della dieta mediterranea italiana di riferimento (ADIMEN).".

Art. 14 *Modifiche alla L.R. n. 38/2016.*

1. All'*articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38* (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "dieci";

b) al comma 7 dopo le parole "a titolo gratuito" sono aggiunte le seguenti: "e non dà luogo a rimborso spese.".

Art. 15 *Contributi di cui alla L.R. n. 23/2004 e alla L.R. n. 41/2002.*

1. I contributi regionali di cui alla *legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23* (Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del consorzio per la tutela del cedro) e alla *legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41* (Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto) possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che il Consorzio del Cedro e il Consorzio del Bergamotto abbiano adottato un regolamento contenente i criteri di ammissibilità dei costi, ivi comprese le spese di funzionamento soggette alla normativa statale e regionale in materia di spending review.

2. Il regolamento di cui al comma 1, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 16 *Modifica alla L.R. n. 14/2000.*

1. Al comma 3 dell'*articolo 12 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)) le parole "e Motta San Giovanni" sono sostituite dalle seguenti: "Motta San Giovanni e Roccella Ionica".
 2. La modifica di cui al comma 1 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
-
-

Art. 17 *Modifica alla L.R. n. 28/2008.*

1. Dopo il comma 5-ter dell'*articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 28* (Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga) è aggiunto il seguente:
"5-quater. Sono altresì destinatari della presente legge i lavoratori dei Consorzi di Bonifica che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano svolto almeno due anni di attività presso i servizi informativi dei medesimi enti, a condizione che siano stati selezionati con procedura pubblica e per titoli.".
 2. La modifica di cui al comma 1 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2018-2020.
-
-

Art. 18 *Modifica alla L.R. n. 18/2007.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18* (Norme in materia di usi civici) e s.m.i., le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
-
-

Art. 19 *Piano di razionalizzazione della spesa, ai sensi dell'articolo 16 del D.L. n. 98/2011.*

1. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modifiche, per i contratti di cui all'[articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#) (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) e all'[articolo 8 della L.R. n. 7/1996](#), l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono utilizzare i risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, adottato ai sensi dell'[articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#).

2. I risparmi connessi alle voci di spesa indicate nell'[articolo 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011](#), sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, per le rispettive competenze, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti. La quota di risparmio utilizzata ai sensi dell'[articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011](#), sommata alla quota di risparmio utilizzata ai sensi della presente legge regionale, non può comunque eccedere il risparmio certificato dal Collegio dei revisori dei conti.

3. Per l'esercizio finanziario 2017, costituiscono risparmi utilizzabili ai fini del comma 1 anche quelli realizzati negli esercizi precedenti, comunque certificati dal Collegio dei revisori, che non siano già stati utilizzati per le finalità di cui all'[articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011](#).

Art. 20 *Spesa per lavoro flessibile.*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, con riferimento alle spese relative ai contratti di cui all'[articolo 10 della L.R. n. 8/1996](#) e all'[articolo 8 della L.R. n. 7/1996](#), assumono quale limite di maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'[articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 122/2010](#), quello rappresentato dalla spesa al medesimo fine sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 10 per cento.

Art. 21 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55

Legge di stabilità regionale 2018.

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

Art. 1

(Fondi Speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 sono determinati in euro 1.600.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione U.20.03), di cui euro 900.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, ed in euro 1.200.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U.20.03), di cui euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2

(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di protezione civile conseguenti ad eventi calamitosi fonti di danni tali da richiedere il pronto intervento per l'immediato ripristino delle normali condizioni di vita, è autorizzata la spesa di euro 264.000,00, per l'esercizio finanziario 2018, e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Per garantire il potenziamento strutturale ed operativo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194](#) (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) è autorizzata, per ciascuno degli anni ricompresi nel bilancio di previsione 2018-2020, la spesa di euro 200.000,00 con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Per la realizzazione delle attività di potenziamento, ottimizzazione funzionale nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometriche è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 600.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
4. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti dalla Regione nell'anno 2010 nei confronti dei beneficiari della [legge regionale 29 marzo 1999, n. 8](#) (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 638.319,00, con allocazione alla Missione U.13.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
5. Al fine di realizzare gli interventi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale nel territorio calabrese, previsti nel Protocollo di intesa stipulato con il Ministero di Grazia e Giustizia in data 19 ottobre 2016, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 680.000,00, con allocazione alla Missione U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum in favore dei comuni o dei titolari delle parrocchie interessate per la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione delle opere di culto e di ministero pastorale. Per l'esercizio finanziario 2018 il contributo complessivo è determinato in euro 1.000.000,00 con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

7. Per il finanziamento delle attività previste nel Protocollo di intesa stipulato con il MIBACT, inerente alla realizzazione in Calabria della 21^a sessione degli Ateliers del Consiglio d'Europa per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
8. Per il sostegno delle iniziative legate alla canonizzazione di Sant'Angelo d'Acri, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Acri (CS) per l'esercizio finanziario 2018 un contributo di euro 100.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
9. Al fine di completare gli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di criticità determinatasi nel comune di Arena (VV) a causa di un evento franoso di rilevante entità verificatosi il 2 febbraio 2014 che ha destabilizzato il versante nonché lo stato dei luoghi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune medesimo per l'esercizio finanziario 2018 un contributo di euro 36.000,00, con allocazione alla Missione U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
10. Nelle more del trasferimento del Forte Umberto "Siacci" dal Ministero della Difesa al Comune di Campo Calabro (RC), la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso comune per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 35.000,00, per un primo intervento di ripristino dell'accessibilità e messa in sicurezza del manufatto storico e delle pertinenze ad esso collegate, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
11. Al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado del quartiere Arghillà sito nel Comune di Reggio Calabria e migliorare la qualità della vita delle famiglie residenti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune medesimo, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 25.000,00 finalizzato alla progettazione di un programma di interventi di recupero e riqualificazione urbana, ambientale e sociale del Quartiere medesimo, con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
12. Al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza della Scienza e dell'Astronomia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di euro 30.000,00 finalizzato all'acquisto di strumentazione e/o ristrutturazione dei locali del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
13. In considerazione della ricorrenza del centodecimo anniversario della fondazione dell'Istituto Salesiano di Soverato (CZ), la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2018 al medesimo Istituto un contributo straordinario di euro 90.000,00, con allocazione alla Missione U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
14. Al fine di sostenere l'attività dell'associazione donatori di sangue per il paziente emopatico - ADSPEM - la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla medesima associazione per l'esercizio finanziario 2018 un contributo pari a 50.000,00 euro, con allocazione alla Missione U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.
15. Al fine di potenziare le attrezzature già acquisite dal Comune di Cassano ai sensi dell'articolo 3 della [legge regionale 5 agosto 2016, n. 26](#) (Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#)) destinate a rendere completamente navigabile il Canale degli Stombi e favorire la portualità interna dei Laghi di Sibari, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 l'ulteriore spesa di euro 120.000,00, con allocazione alla Missione U.10.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
16. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 300.000,00 con allocazione alla Missione U.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
17. Al fine di garantire lo svolgimento del progetto "Sott'acqua insieme per vedere il mare" la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, all'Associazione sportiva "Gruppo Subacqueo paolano Onlus" un contributo di euro

50.000,00, con allocazione alla Missione U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 -2020.

18. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi destinati al completamento degli invasi sperimentali e alla entrata in regolare esercizio della diga di Tarsia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 350.000,00, con allocazione alla Missione U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

Art. 3

(Prevenzione e riduzione dello spreco alimentare)

1. La Regione, per il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari si avvale dei seguenti soggetti:
 - a) gli enti locali, singoli o associati, le associazioni con finalità diverse da quelle dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e);
 - b) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della [legge regionale 26 luglio 2012, n. 33](#) (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
 - c) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della [legge regionale 17 agosto 2009, n. 28](#) (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
 - d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale; fonte:
 - e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#) (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per lo svolgimento delle attività di recupero e di donazione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale. I contributi sono concessi in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato, tramite procedura di evidenza pubblica e con le modalità previste da apposito regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2018, il valore complessivo dei contributi concessi ai sensi del comma precedente è determinato in euro 45.000,00, con allocazione alla Missione U.12.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

Art. 4

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 rispettivamente in euro 300.238.271,18, euro 290.819.170,44 ed euro 289.569.170,44 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2018-2020.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2018	2019	2020
1	Interventi da definire	900.000,00	300.000,00	400.000,00
	Totale EURO	900.000,00	300.000,00	400.000,00

Totale triennio 2018-2020 1.600.000,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 279 del 19-12-2017

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2018	2019	2020
1	Interventi da definire	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2018-2020	1.200.000,00
----------------------------------	---------------------

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U02231202	U.16.01
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U06129101	U.14.04
2	6	1980	25	Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani	140.000,00	50.000,00	50.000,00	U06122102	U.14.01
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U01002106	U.01.07
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U04341101	U.12.02
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria art. 65 e 67 - Promozione turistica - art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano	1.300.000,00 390.000,00	1.300.000,00 300.000,00	1.300.000,00 250.000,00	U06133104 U06133112	U.07.01 U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	4.950.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	U03313101	U.04.07
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	130.000,00	-	-	U03313116	U.04.04
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	150.000,00	100.000,00	100.000,00	U05114105	U.16.01
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	64.057,74	64.057,74	64.057,74	U04343104	U.12.02
17	4	1990	24	Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U02312101	U.03.01
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U02132101	U.09.05
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	150.000,00	125.000,00	125.000,00	U02132102	U.09.05
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U05123104	U.16.01
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U06132102	U.14.02
26	8	1992	17	Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi	50.000,00	-	-	U03314101	U.06.01
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (art. 1 e 2).	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	U02233211	U.09.05
7	3	1995	6	Incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari	2.490.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	U06133103	U.07.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U52010112	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U04251105	U.12.08
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U04231121	U.13.07
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	110.000,00	110.000,00	110.000,00	U01002108	U.01.02
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	650.000,00	650.000,00	650.000,00	U02141103	U.11.01
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) <i>art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge</i>	790.000,00	800.000,00	800.000,00	U02131202	U.09.02
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	U04341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U04231108	U.13.07
7	8	1999	23	Norme per il trasporto pubblico locale (e successive modifiche ed integrazioni) <i>Art. 3 - Razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti</i>	17.255.185,02 30.664,39	17.255.185,02 -	17.255.185,02 -	U02222107 U23010239	U.10.02 U.10.02
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) <i>Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U03131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	U43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego <i>art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U43020303	U.15.01
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	U03313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria <i>art. 40 bis - Contratti di fiume</i>	100.000,00 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 -	U32020303 U90801009	U.08.01 U.08.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art 12 -"Spese di funzionamento Arcea"</i>	3.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	U22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010705	U.12.08
23	7	2003	11	Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica					

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				<i>Art. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	U22040910	U.16.01
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	100.000,00	-	-	U52010259	U.05.02
19	11	2003	20	Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU-LPU	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	U91503009	U.15.03
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali <i>art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali</i> <i>art.36 - Gruppi - appartamento</i>	15.400.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.400.000,00	U04331103 U62010203	U.12.07 U.12.01
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U22040310	U.16.01
12	11	2004	28	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	90.000,00	-	-	U62010111	U.12.01
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 <i>art.3 - Film Commission</i>	600.000,00	500.000,00	500.000,00	U52010253	U.05.02
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 <i>art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria</i> <i>art.12, comma 3 - Consiglieri di parità</i> <i>art.12, commi 13 e 14 - Associazione Diabetici Diabaino Vip Vip dello Stretto</i>	2.000.000,00 60.000,00 20.000,00	2.000.000,00 60.000,00 -	2.000.000,00 60.000,00 -	U23010236 U43030202 U62010519	U.10.02 U.15.03 U.13.07
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U61010410	U.13.07
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 <i>art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"</i> <i>art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006</i> <i>art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino"</i> <i>art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale</i> <i>art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM</i> <i>art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori</i>	1.300.000,00 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 20.000,00 1.700.000,00	- 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 10.000,00 1.700.000,00	- 1.500.000,00 100.000,00 57.106,34 131.041,64 49.150,36 300.000,00 10.000,00 1.700.000,00	U22040315 U32030146 U32030147 U32030148 U32030149 U32030150 U22040735 U62010716 U22040211	U.16.01 U.11.02 U.05.02 U.18.01 U.09.01 U.09.01 U.11.02 U.12.08 U.16.02
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	U32050131	U.09.04
21	8	2007	20	Sostegno Centri anti violenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U62010520	U.12.04
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007 <i>art.1, comma 1 - Convenzione con la Svimez</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	U12040703	U.01.03

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				<i>art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite</i>	88.481,10	88.481,10	88.481,10	U22020111	U.07.01
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008					
				<i>Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni</i>	6.959.137,60	6.959.137,60	6.959.137,60	U43020107	U.15.03
				<i>Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio</i>	39.051,04	39.051,04	39.051,04	U32030157	U.10.03
				<i>Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U61060120	U.13.05
				<i>Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della Calabria</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010522	U.12.08
				<i>Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibarì-Valle Crati</i>	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39	U22040913	U.16.01
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	U43020108	U.15.03
16	10	2008	31	Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U72010207	U.12.04
12	6	2009	18	Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale comunità locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U64010105	U.12.04
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009					
				<i>Art. 4 - Fondo unico per la cultura</i>	570.000,00	460.000,00	460.000,00	U52010261	U.05.02
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	U32040517	U.09.01
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010					
				<i>Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	U32040409	U.09.07
				<i>Art. 4, comma 7 - Campi scuola</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U62010112	U.12.07
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U62010210	U.12.05
22	11	2010	28	Norme in materia di sport nella Regione Calabria	420.000,00	350.000,00	250.000,00	U52020111	U.06.01
				<i>Art.13 - Sviluppo dell'impiantistica sportiva</i>	1.500.000,00	-	-	U90601004	U.06.01
10	2	2011	1	Istituzione dell'ente regionale "Casa dei vini di Calabria"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U22040842	U.16.01
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012					
				<i>Art. 49 - Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie</i>	28.558.499,28	28.000.000,00	27.500.000,00	U62010213	U.12.07
				<i>Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U03313106	U.04.04
				<i>Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U22040212	U.16.01
28	6	2012	27	Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012					
				<i>Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale</i>	1.710.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U32010156	U.09.02
				<i>Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	U61020112	U.13.07
26	7	2012	30	Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura	100.000,00	-	-	U22040603	U.16.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010723	U.12.08
6	11	2012	54	Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	U62010616	U.12.08
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) <i>Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA</i> <i>Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica</i>	35.100.000,00 647.882,90 1.150.000,00	34.600.000,00 647.882,90 1.150.000,00	34.100.000,00 647.882,90 1.150.000,00	U22040320 U90901002 U91601016	U.16.01 U.09.01 U.16.01
27	12	2012	69	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 <i>Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U61010414	U.13.07
16	5	2013	24	Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società <i>Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali</i> <i>Art. 11, comma 4 - Liquidazione da parte di Fincalabra della società «Calabria impresa e territori s.r.l.»</i>	100.000,00 700.000,00	100.000,00 -	100.000,00 -	U32010149 U91401007	U.09.05 U.14.01
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno	154.937,07	-	-	U04123104	U.13.07
27	4	2015	12	Legge di stabilità regionale <i>Art.5 - fondo per la valorizzazione ambientale delle spiagge della regione Calabria</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32010162	U.09.05
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro personale ex ARDIS	421.709,62	421.709,62	421.709,62	U43020309	U.15.01
28	9	2015	18	Unità progetto rifiuti	1.017.485,00	1.017.485,00	1.017.485,00	U12010140	U.09.03
27	11	2015	23	Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 <i>Art. 1 - comma 1 - Copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia</i>	11.620.000,00	11.620.000,00	11.620.000,00	U23010519	U.10.01
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 <i>Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32040325	U.09.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale <i>Art.11- Osservatorio della mobilità</i> <i>Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità</i> <i>Art. 13, comma 20- ARTCAL</i>	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	281.569,29 1.126.277,15 351.961,61	U91002002 U91002003 U91002004	U.10.02 U.10.02 U.10.02
27	12	2016	41	Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U90905008	U.09.05
27	12	2016	44	Legge di stabilità regionale 2017 <i>Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo</i> <i>Art. 14, commi 2 e 3 - Riprogrammazione economia di spesa legge 24/87</i>	200.000,00 600.000,00	200.000,00 -	200.000,00 -	U90105007 U91801002	U.01.05 U.18.01

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero		2018	2019	2020		
				<i>Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia terme</i>	200.000,00	100.000,00	100.000,00	U91307005	U.13.07
1	2	2017	1	Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U91101011	U.11.01
				<i>Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U91207007	U.12.07
18	5	2017	19	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	U52010244	U.05.02
7	11	2017	40	Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera	100.000,00	100.000,00	-	U91307011	U.13.07
				<i>Art.3 e 4 - Struttura e attività e strumenti attuativi dell'ODMIR</i>					
Totale anno					300.238.271,18	290.819.170,44	289.569.170,44		

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

Art. 1

*(Bilancio di competenza -
Stato di previsione dell'entrata e della spesa)*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2018-2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 6.487.968.963,50 per l'anno 2018 ed in euro 5.648.435.504,49 ed 5.292.828.849,62 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2018-2020 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2018.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2018-2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.487.968.963,50 per l'anno 2018 ed in euro 5.648.435.504,49 ed 5.292.828.849,62 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2018-2020 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2018, è autorizzato l'aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2017, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 12.686.294.338,21 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 2.597.128.767,03 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2018, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2018.
4. È approvato in euro 11.847.779.147,83 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2018, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
5. È approvato in euro 2.685.631.983,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2018, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3

(Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in euro 5.659.279.134,80 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2018, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 247.273.767,03 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2018, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
3. È approvato in euro 4.900.007.285,77 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2018, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
4. È approvato in euro 335.776.983,08 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2018, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

(Saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2017)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, per come determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato alla presente legge, è determinato in euro 1.453.429.358,82 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

Art. 5

(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)

1. Per come già autorizzato con l'articolo 6, comma 2, della [legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2018/2020 in euro 40.426.824,99.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 6

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.500.000,00 per ciascuna delle annualità comprese nel bilancio 2018 -2020.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modifiche e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in euro 500.000,00.

Art. 8

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in euro 700.000.000,00.

Art. 9

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche e integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 11

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

Art. 12

(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2018-2020, per come previsti dall'articolo 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis)**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria****Articolo 3-bis***Ulteriori funzioni del Collegio* ⁽⁶⁾.

1. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'*articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (ARTT. 36 E 39)⁽¹⁾.**Statuto della Regione Calabria ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con *L. 28 luglio 1971, n. 519*.

(3) Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

Art. 36*Attribuzioni della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.